

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 225/2017 DEL 26/07/2017  
REGOLAMENTO 34 - AREU**

**Art. 21 - Riconoscimento titoli di altre Regioni**

Le certificazioni di qualificazione di Soccorritore-Esecutore rilasciate da altre Regioni (e/o dal 118 competente), conformi alla normativa vigente della specifica Regione, possono essere ritenute equipollenti alle certificazioni rilasciate dalle AAT di AREU, previa verifica del possesso, da parte del candidato, dell'attestazione di frequenza con esito positivo di un percorso formativo, con obiettivi, contenuti didattici e durata di pari entità rispetto a quelli previsti dalla D.G.R. n. X/5165/2016 (primo e secondo modulo, 42 + 78 ore).

I percorsi del candidato presi in esame, dovranno essere conformi a quelli ufficiali della Regione proveniente e certificati dalla stessa o dal Servizio 118 del territorio di provenienza, se delegato dalla Regione.

Il candidato dovrà produrre in copia i certificati/attestati e la documentazione recante le informazioni relative al percorso formativo.

Per i candidati non afferenti a un Soggetto (CeFRA) presente in entrambe le Regioni (di origine e Lombardia), la richiesta di riconoscimento dei titoli dovrà essere effettuata alla Direzione Sanitaria di AREU tramite PEC ([protocollo@pec.areu.lombardia.it](mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it), indicando come oggetto: "richiesta riconoscimento titoli Soccorritore-Esecutore).

Se non previsto nell'ambito dello specifico percorso formativo di cui sopra, l'abilitazione all'uso del DAE da parte dei Soccorritori-Esecutori rilasciata da altre Regioni, può essere ritenuta equipollente a quella rilasciata in Regione Lombardia, previa verifica del possesso, da parte del candidato, dell'attestazione di frequenza e superamento del corso, secondo quanto indicato dalla D.G.R. n. 10306/2002 e deve avere una validità inferiore ai 24 mesi.

L'esito della valutazione di riconoscimento dei titoli avverrà attraverso il (MOD 147) che dovrà essere compilato e firmato dal Responsabile di AAT di competenza o dal Responsabile della Struttura Formazione AREU e inviato al CeFRA richiedente entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Soccorritore-Esecutore formato in altra Regione, prima di entrare in servizio attivo, dovrà conoscere:

- le modalità di attivazione dei mezzi di soccorso da parte della SOREU;
- i contenuti delle procedure di attivazione e le istruzioni operative in uso presso la Regione Lombardia, ivi comprese quelle inerenti l'utilizzo del DAE e le maxiemergenze;
- le modalità di compilazione e gestione della documentazione inerente gli interventi di soccorso (relazione di soccorso).